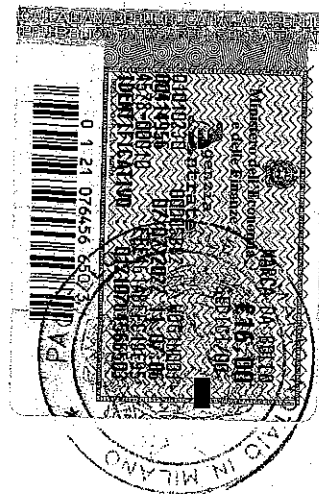


NOTAIO PERICLE PACIELLO
VIA BECCARIAN. 5
20122 MILANO
TEL.02.36758790 - FAX 02.36758792



Repertorio n.4650

Raccolta n.2814

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 - duemiladiciannove - il giorno 30 - trenta - del mese di aprile, alle ore 11,15 (undici virgola quindici).

In Milano, nella casa in via Giuseppe Bruschetti n.16, nell'ufficio sito al piano seminterrato.

Avanti a me Dott. Pericle Paciello Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni, per mancata richiesta dell'avente diritto, non sussistendo i presupposti che ne rendono obbligatoria la presenza,

è presente la signora:

PREVITALI ENRICA nata a Bergamo il 18 agosto 1968, residente a Alzano Lombardo, via Emilia n.20, che dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Nazionale dell'associazione denominata:

"Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn) - A.M.I.C.I. ONLUS" con sede in Milano, via Giuseppe Bruschetti n.16, Codice Fiscale 97091710588, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS - Regione Lombardia.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di partecipare, redigendone il relativo verbale, alla riunione dell'assemblea della predetta Associazione, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

[Omissis]

Parte Straordinaria

- Modifica dello statuto sociale per il recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore: determinazioni conseguenti.

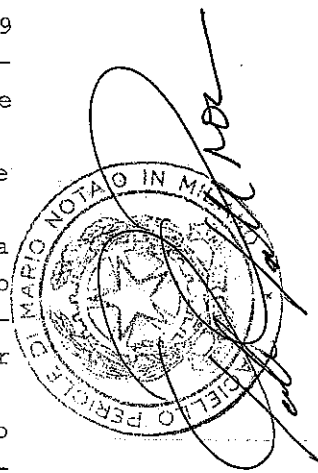
Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 9 dello statuto, su designazione unanime della stessa, la comparente signora Previtali Enrica, la quale constata e dichiara:

- che per il Consiglio Nazionale è presente il consigliere Marco Donadoni;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini di cui all'articolo 9 dello statuto, in prima convocazione per oggi, in questo luogo, alle ore 10 ed occorrendo in seconda convocazione sempre per oggi e in questo luogo alle ore 11;

- che, ai sensi del disposto dell'articolo 10 dello statuto sono state regolarmente tenute le preventive assemblee separate, aventi ad oggetto, tra gli altri, l'argomento all'ordine del giorno per la parte straordinaria, come sopra riportato; i verbali di dette assemblee separate, riportanti l'indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti, sono depo-

Registrato a Milano 2 il
3 maggio 2019 al
n.22742 Serie 1T - Euro
245,00



sitati e conservati agli atti dell'associazione;

- che l'assemblea in prima convocazione, trascorsa oltre mezz'ora dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione, è andata deserta;

- che ora, in seconda convocazione, ai sensi del disposto dell'articolo 9 dello statuto, sono presenti i soci delegati dalle suddette assemblee separate signori Alberto Zanardi (designato dall'assemblea dei soci di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige), Antonio Scimeca (designato dall'assemblea dei soci di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria), Alessandro Mussio (delegato dall'assemblea dei soci di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) e Maurizio Baraldi (designato dall'assemblea dei soci di Emilia Romagna, Lazio, Sardegna e Toscana);

- che ai sensi del disposto dell'articolo 101 comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117, le ONLUS "possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.";

- che pertanto la presente assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione e legittimata a deliberare ai sensi di legge e di statuto.

Preliminarmente il presidente ricorda che gli argomenti di cui all'ordine del giorno per la parte ordinaria sono stati trattati con separata verbalizzazione, senza l'intervento di me notaio, ai sensi di legge.

Passando quindi alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno per la parte straordinaria, il presidente ricorda all'assemblea che, come peraltro già evidenziato nelle assemblee separate sopra citate, con la riforma del Terzo Settore introdotta con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) si rende necessario procedere all'adeguamento dello statuto dell'associazione alle nuove previsioni di detto Codice.

Egli pertanto propone all'assemblea di adottare un nuovo testo di statuto in adeguamento alla disciplina del Codice del Terzo Settore, secondo il testo già sottoposto al vaglio e all'approvazione delle assemblee separate.

Le modifiche da apportare allo statuto, secondo le previsioni contenute nel Codice del Terzo Settore, riguardano principalmente:

- * l'obbligo di utilizzo del nuovo acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) che sostituirà l'attuale acronimo ONLUS;
- * la nuova formulazione delle attività di interesse generale che qualificheranno gli ETS;
- * la modalità di ammissione dei soci e l'eventuale opposizione dell'aspirante socio al diniego all'ammissione;

- * il diritto del socio alla consultazione dei libri sociali;
- * l'obbligo (al superamento di determinati parametri) di dotarsi di un Organo di Controllo (che andrà a sostituire l'attuale Collegio dei Revisori dei Conti), disciplinandone le modalità operative, e di dotarsi altresì di un Revisore Legale dei Conti;
- * l'adeguamento di alcune funzioni inderogabili dell'assemblea dei soci e del Consiglio Nazionale;
- * la previsione di redazione del bilancio sulla base delle previsioni (schemi e modalità) definite dal Codice del Terzo Settore;
- * le previsioni in merito all'impossibilità di distribuzione di avanzi di gestione e la loro destinazione alle finalità associative;
- * le previsioni circa le modalità di destinazione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione.

Il presidente fa presente che nel testo di statuto comparato con la formulazione degli articoli attualmente vigenti e la formulazione con le modifiche proposte, già sottoposto all'approvazione delle assemblee separate, è stata inserita anche la previsione della possibilità dell'espressione del voto dell'assemblea dei soci per corrispondenza o in via telematica (o su piattaforma web).

Egli ricorda che per recepire tale proposta occorrono le maggioranze previste dallo statuto per l'assemblea straordinaria, non rientrando tale modifica statutaria fra quelle inderogabili richieste dal Codice del Terzo Settore e non trovando quindi applicazione le maggioranze semplificate di cui al comma 2 dell'articolo 101 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Non essendo presente all'odierna assemblea la maggioranza dei soci richiesta per le delibere dell'assemblea straordinaria, il presidente dà atto che tale previsione verrà espunta dal testo di statuto che verrà sottoposto all'approvazione dell'odierna assemblea.

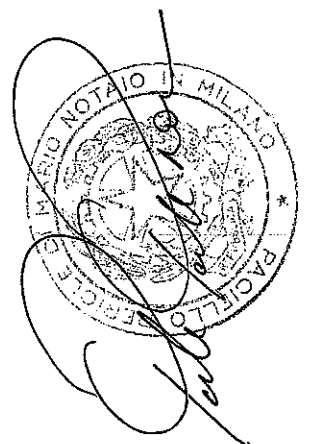
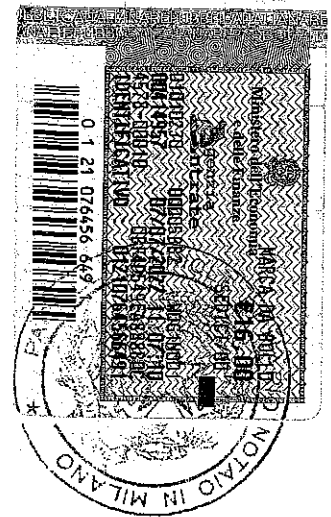
Il presidente ricorda infine che lo statuto sopra illustrato acquisirà efficacia subordinatamente all'avvenuta iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque subordinatamente al decorso del termine di cui all'articolo 104 comma 2 di detta normativa, restando fino a tale momento valido ed efficace l'attuale statuto vigente.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente invita l'assemblea a deliberare in merito all'argomento all'ordine del giorno per la parte straordinaria.

L'assemblea, all'unanimità, con il voto favorevole espresso dai delegati delle assemblee separate qui presenti, in esecuzione di quanto già determinato nelle suddette assemblee separate, per alzata di mano

delibera

- 1) di approvare tutte le modifiche sopra proposte dal presi-



dente, e pertanto di abrogare espressamente il vigente statuto e di approvare il nuovo testo di statuto sopra illustrato, in adeguamento alla riforma del Terzo Settore introdotta con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117: il tutto subordinatamente a quanto infra precisato;

2) di allegare a questo atto sotto la lettera "A" il testo di statuto sociale sopra approvato, sottoscritto dalla comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane alla medesima;

3) di condizionare sospensivamente le superiori deliberazioni all'avvenuta iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque di subordinarne l'efficacia al decorso del termine di cui all'articolo 104 comma 2 di detta normativa, restando fino a tale momento valido ed efficace l'attuale statuto;

4) di delegare sin d'ora il presidente del Consiglio Nazionale a compiere ogni adempimento e formalità necessaria ed opportuna al fine di ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017, con facoltà di:

- procedere al deposito dello statuto sopra approvato presso i competenti uffici;
- apportare al presente atto e allo statuto ivi allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed integrazioni che fossero a tal fine richiesti dalle competenti Autorità;
- richiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente ai sensi del disposto dell'articolo 22 del D. Lgs. 117/2017, sottoscrivendo ogni documento o atto, anche notarile, a tal fine utile o necessario.

Ai fini delle comunicazioni del presente atto presso i competenti uffici, la comparente dà atto che l'associazione è proprietaria dei seguenti immobili siti in Comune di Milano, nel fabbricato in condominio di via Giuseppe Bruschetti n. 16:

- a) appartamento ad uso ufficio sito su due piani collegati da scala interna, composto da un ampio locale, servizio e vano ingresso di proprietà esclusiva a piano primo interrato, e da un ampio locale (archivio) a piano secondo interrato;
- b) due posti auto esterni a piano terreno (rialzato).

Dette unità risultano distinte al catasto fabbricati di detto Comune, regolarmente intestate, come segue:

* foglio 227 (duecentoventisette) - mappale 137 (centotrentasette) - subalterno 709 (settecentonove) - via Giuseppe Bruschetti n. 16 - P. S1-S2 - z.c. 2 - cat. A/10 - cl. 4 - vani 8 - superficie catastale totale mq. 170 - R.C. Euro 4.172,97;

* foglio 227 (duecentoventisette) - mappale 136 (centotrentasei) - subalterno 718 (settecentodiciotto) - via Giuseppe Bruschetti n. 16 - P. T - z.c. 2 - cat. C/6 - cl. 4 - consistenza mq. 10 - superficie catastale totale mq. 10 - R.C. Euro 61,97;

* foglio 227 (duecentoventisette) - mappale 136 (centotrenta-

sei) - subalterno 719 (settecentodiciannove) - via Giuseppe
Bruschetti n. 16 - P. T - z.c. 2 - cat. C/6 - cl. 4 - consi-
stenza mq. 11 - superficie catastale totale mq. 11 - R.C. Eu-
ro 68,17;

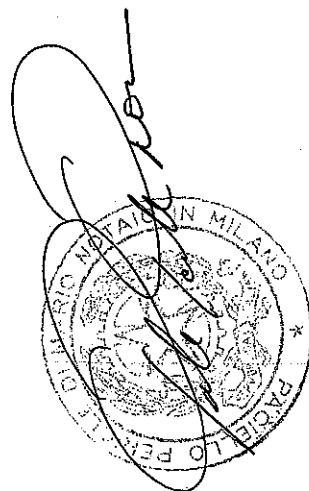
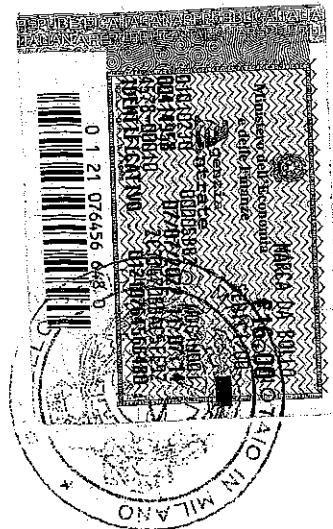
Null'altro essendovi a deliberare, l'assemblea straordinaria
si scioglie alle ore 11,40 (undici virgola quaranta).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho
dato lettura alla comparente che lo approva, lo dichiara con-
forme alla sua volontà e, con me Notaio, lo sottoscrive alle
ore 11,40 (undici virgola quaranta).

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di
mia fiducia e da me completato a mano su intere nove facciate
e quanto sin qui della decima.

F.to ENRICA PREVITALI

F.to PERICLE PACIELLO NOTAIO



Allegato "A" al n.4650/2814 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 117 del 2017, un'associazione senza scopo di lucro denominata "**Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn) - A.M.I.C.I. ETS**", (di seguito denominata "l'associazione"), retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Milano e può articolarsi in Sezioni regionali e, previo apposito Regolamento, anche locali, istituite al fine di garantire in tutto il territorio il perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 3 - Marchio

Il marchio dell'associazione è quello allegato al presente Statuto (all. "A").

Le Sezioni regionali dell'Associazione adottano lo stesso marchio, fatta salva la possibilità di farlo seguire, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale, dall'indicazione della relativa Regione.

Articolo 4 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II - SCOPI ISTITUZIONALI

Articolo 5 - Scopo sociale

L'associazione non ha fini di lucro ed esercita esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto interventi e servizi sociali, nonché prestazioni socio-sanitarie, in conformità alle previsioni di cui all'art.5, comma 1, lettere a) e c) del D. Lgs. 117/2017 ed alle norme ivi richiamate.

L'associazione è aconfessionale ed apartitica.

Nell'ambito delle attività sopra indicate l'associazione, anche attraverso lo svolgimento di attività ad esse direttamente connesse, si propone di:

- a) promuovere e favorire la conoscenza delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, allo scopo di agevolare la diagnosi corretta e la efficace cura e presa in carico delle persone che ne sono colpite, nonché l'aggiornamento sulle nuove acquisizioni scientifiche, diagnostiche e terapeutiche;
- b) sensibilizzare gli organismi istituzionali, politici, amministrativi e sanitari, gli organi di stampa e i mass media, locali e nazionali, al fine di migliorare l'assistenza ai malati e alle loro famiglie;
- c) suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per migliorare la tutela, assicurare adeguati mezzi di assistenza ai malati e alle loro famiglie, in special modo laddove l'organizzazione sociosanitaria pubblica non offre qualità d'intervento e strutture adeguate;
- d) promuovere iniziative culturali e formative, anche relative al Programma nazionale di E.C.M., corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e ogni manifestazione che faciliti l'educazione dei malati e dei loro familiari, l'aggiornamento dei medici e degli operatori del sistema sanitario nazionale;

e) agevolare politiche di sostegno tese alla riduzione dei costi sociali, diretti e indiretti, della cronicità ed al varo del Registro Nazionale dei malati di m.i.c.i.;

f) favorire lo sviluppo delle proprie finalità anche mediante adesioni o collegamenti con fondazioni, Associazioni ed altri enti, pubblici e privati, nazionali ed esteri, che abbiano scopi affini;

g) promuovere l'aiuto alla ricerca, anche attraverso la raccolta di fondi.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate. Il Consiglio Nazionale è competente ad individuare tali diverse attività, in conformità alle previsioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'attività di aggiornamento dei medici e degli operatori del SSN potrà essere svolta come attività strumentale, purchè nei confronti dei soggetti che operano direttamente nell'associazione per il perseguimento dei fini istituzionali.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essi svolta.

TITOLO III - I SOCI

Articolo 6 - Soci

Possono diventare Soci ordinari le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali dell'associazione.

Le sole Associazioni Socie alla data del 25 maggio 2010 mantengono la qualità di socio fino al 31 dicembre 2010.

I soci si obbligano ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La qualità di socio si acquista con il pagamento della quota associativa annuale minima, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Nazionale.

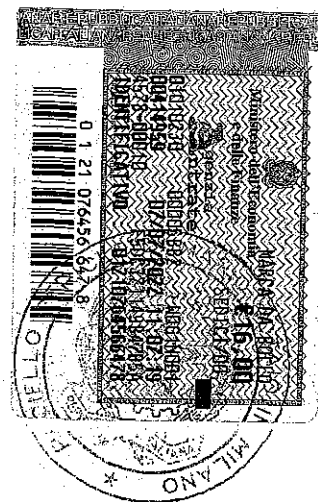
Il Consiglio Nazionale può attribuire la qualifica di Socio onorario a medici e studiosi di chiara fama scientifica, ovvero a persone, fisiche o giuridiche, che abbiano contribuito a sostenere l'attività dell'associazione. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio Nazionale su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Nazionale deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla entro sessanta giorni dalla deliberazione all'interessato. In tale ipotesi l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti.

La qualità di socio cessa per morte, recesso o esclusione.



Il recesso è libero; la relativa dichiarazione deve essere comunicata per iscritto o per posta elettronica al Consiglio Nazionale ed ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Nazionale ne ha avuto conoscenza. L'esclusione è votata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti nel caso in cui il socio tenga un comportamento in contrasto con il presente Statuto, i relativi regolamenti e le finalità dell'associazione o che ne danneggi gravemente l'immagine. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del verbale di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Garanti di cui al presente Statuto, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del verbale di esclusione; in tal caso l'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio.

Nessun diritto, anche patrimoniale, compete al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto.

I Soci ordinali hanno uguali diritti. Possono prestare volontariamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari; in tal caso l'opera volontaria è prestata a titolo gratuito.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine il socio presenta in forma scritta domanda di accesso ai libri sociali al Presidente dell'Associazione o a persona da questa delegata. La data per l'accesso ai libri sociali viene concordata congiuntamente tra il socio richiedente ed il Presidente dell'Associazione o il delegato, e deve essere fissata a partire da 10 giorni successivi ed entro 60 giorni rispetto alla data in cui è pervenuta la richiesta del socio.

I libri sociali sono resi disponibili per la consultazione presso la sede sociale dell'Associazione.

La consultazione dei libri sociali da parte del socio richiedente deve avvenire nel rispetto dei principi di riservatezza imposti dalla legge e di buona fede da parte del richiedente.

L'associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l'aggiornamento del libro dei Soci o aderenti, e degli altri libri sociali obbligatori, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

TITOLO IV - GLI ORGANI

Articolo 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Nazionale;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti;
- il collegio dei garanti;
- il comitato medico scientifico, ove nominato;
- la conferenza dei presidenti di sezione regionale.

Articolo 8 - Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- elegge ed eventualmente revoca i componenti del Consiglio Nazionale;
- elegge ed eventualmente revoca i componenti dell'Organo di controllo;
- elegge ed eventualmente revoca il Revisore legale dei conti;
- elegge ed eventualmente revoca i componenti del collegio dei garanti;
- approva il Bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio Nazionale e corredato dalla relazione dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, ove previsto;
- svolge funzioni di programmazione degli obiettivi e di controllo e verifica dei risultati raggiunti;
- si dota di specifico Regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Nazionale o riservati alla sua competenza dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria:

- delibera le modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- nomina e stabilisce i poteri dei liquidatori e decide la destinazione di eventuali residui attivi, sulla base delle indicazioni del presente Statuto.

Articolo 9 - Assemblea

All'assemblea, ordinaria o straordinaria, hanno diritto di intervento i soci delegati espressi dalle assemblee separate.

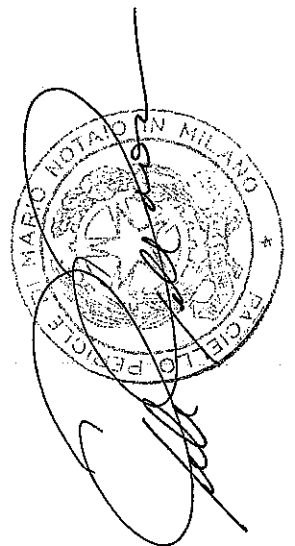
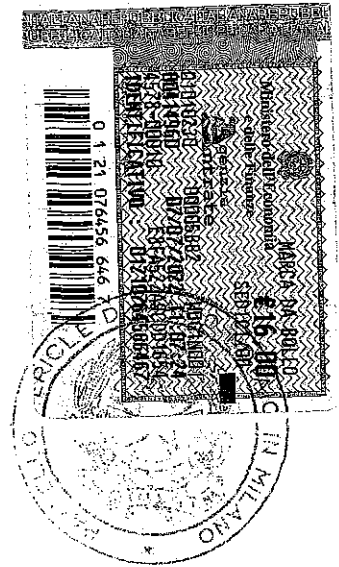
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal vicepresidente o su richiesta di almeno un decimo dei soci o di un terzo dei componenti la conferenza dei presidenti di sezione regionale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso sarà anche pubblicato sul sito Internet e sul Notiziario dell'associazione almeno 30 (trenta) giorni prima quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, dal Consigliere più anziano in età o da un altro Socio prescelto dall'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale da un Segretario nominato dall'assemblea che lo sottoscrive unitamente al Presidente; il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti tanti delegati delle assemblee separate in rappresentanza di più della metà dei Soci. L'assemblea ordinaria si considera validamente costituita in seconda convocazione



qualunque sia il numero dei Soci rappresentati dai delegati delle assemblee separate intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti portati dai delegati presenti.

L'assemblea straordinaria è valida quando siano presenti tanti delegati delle assemblee separate in rappresentanza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti portati dai delegati presenti nel caso di modifiche dello Statuto e con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci rappresentati dai delegati delle assemblee separate, nel caso di scioglimento dell'associazione.

Articolo 10 - Assemblee separate

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono precedute da assemblee separate.

Il Presidente convoca le assemblee separate con il medesimo avviso dell'assemblea generale, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore, nonché l'elezione dei delegati all'assemblea generale.

In ogni ambito territoriale coincidente con una o più regioni in cui, all'interno di ciascun ambito territoriale suddetto, preventivamente determinato dal Consiglio Nazionale della presente Associazione ai sensi del successivo Art. 12 (dodici), almeno 500 (cinquecento) Soci abbiano la loro residenza, deve essere tenuta almeno una assemblea separata. Qualora il numero dei soci di un ambito territoriale in cui sussiste un'assemblea separata scenda al di sotto di 500 (cinquecento) Soci, essi saranno assegnati dal consiglio nazionale ad un ambito territoriale confinante, previa consultazione con il Presidente di Sezione regionale.

Le assemblee separate possono essere convocate anche in date diverse l'un dall'altra, purché tutte almeno otto giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea generale.

Ogni Socio ordinario ha diritto ad un solo voto. Ogni Socio potrà rappresentare, per delega scritta conferita nelle modalità di cui al regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali, non più di cinque soci.

In prima convocazione l'assemblea separata è validamente costituita se sono presenti, in proprio o per delega, soci che rappresentino non meno della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Le assemblee separate sono presiedute dal Presidente nazionale o suo delegato.

L'assemblea elegge un segretario scelto fra i soci presenti il quale redige il verbale sottoscritto da lui stesso e dal presidente, dal quale constino le deliberazioni assembleari.

Il voto è palese e si esercita per alzata di mano. L'elezione delle cariche sociali avviene a norma del regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali.

Ciascuna assemblea separata elegge, tra i soci, un proprio delegato; elegge altresì un delegato supplente in sostituzione di quello effettivo eventualmente impossibilitato a partecipare all'assemblea. Ogni

delegato è portatore all'assemblea generale dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi su ciascuna deliberazioni dall'assemblea medesima ed è vincolato ad esprimere il voto nell'assemblea generale secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che lo ha eletto.

I soci che hanno partecipato all'assemblea separata hanno facoltà di assistere all'assemblea generale.

Articolo 11 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale (CN) è composto da un numero massimo di trenta membri.

L'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale avviene secondo le modalità e le procedure stabilite nel regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali.

Possono esercitare l'elettorato passivo i soci che non abbiano riportato condanne penali che non ricoprano già altre cariche, tra quelle previste nel presente statuto, all'interno dell'associazione, che siano malati di m.i.c.i. o parenti di primo grado di malati di m.i.c.i.. I consiglieri sono votati per un periodo di tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica. Sono rieleggibili.

I consiglieri cessano dalla carica per morte, decadenza, rinuncia o revoca.

La revoca è deliberata dal Consiglio Nazionale, qualora il consigliere metta in atto un comportamento gravemente lesivo degli interessi e della reputazione dell'associazione o del Consiglio Nazionale. Contro la delibera di revoca è ammesso ricorso al collegio dei garanti.

Se nel corso dell'esercizio un consigliere cessa dalla carica, il Consiglio Nazionale può provvedere alla sostituzione mediante nomina del primo dei non eletti; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito.

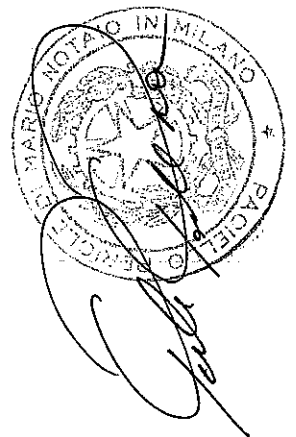
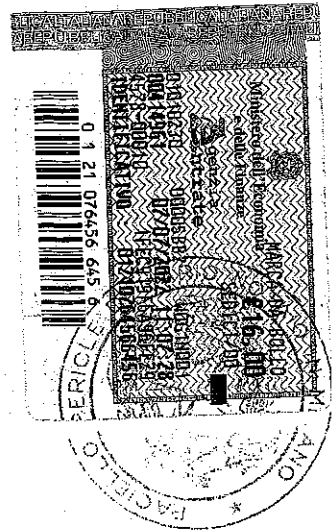
La carica di componente del consiglio nazionale è valida solo se accettata, e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 12 - Poteri e funzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale nomina al suo interno il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario; può eleggere un Presidente onorario.

Al Consiglio Nazionale spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione con particolare riguardo a:

- nomina e revoca del direttore generale a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri;
- nomina dei componenti del comitato medico scientifico;
- predisposizione ed approvazione del bilancio preventivo;
- predisposizione del bilancio d'esercizio;
- predisposizione del bilancio sociale, nelle ipotesi previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;
- predisposizione del programma di attività annuale e pluriennale;
- determinazione della politica e criteri della raccolta fondi;
- definizione dell'importo annuo della quota associativa;
- deliberazione sulle richieste di adesione all'associazione;



- cura dei rapporti con altri enti, istituzioni, associazioni o fondazioni di settore;
- istituzione delle sezioni regionali e determinazione degli ambienti territoriali in funzione di quanto disposto al precedente Art. 6 (sei) del presente Statuto;
- approvazione del regolamento delle sezioni locali e autorizzazione all'eventuale istituzione delle stesse;
- revoca con atto motivato del Presidente della sezione regionale;
- delibera sull'adesione ad Enti, Fondazioni ed Associazioni.

Il Consiglio Nazionale può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Perlomeno ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio Nazionale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate.

Ai lavori del Consiglio Nazionale partecipa il Direttore. Il Consiglio Nazionale può costituire e/o sciogliere Comitati di lavoro, attribuendone i relativi compiti e poteri e determinandone la scadenza.

Articolo 13 - Riunioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, per incarico, dal Segretario, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, di cui si abbia la prova di ricezione da parte del destinatario, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

Esso è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Il Consiglio Nazionale deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 14 - Presidente

Il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente:

- rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verificando l'osservanza dello Statuto;
- dà attuazione alle decisioni adottate dal Consiglio Nazionale;
- decide la sede di convocazione del Consiglio Nazionale, ne presiede le riunioni, constatandone la validità di costituzione e il diritto di intervento;
- sovrintende alle operazioni di voto per la scelta dei componenti del CN del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei garanti;
- firma, unitamente al Segretario, il verbale, che viene redatto su apposito libro, ed il cui contenuto deve essere portato a conoscenza del Collegio dei Revisori.

La carica di Presidente è valida solo se accettata, e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Articolo 15 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, secondo il regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali, dall'assemblea ordinaria, con mandato di tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica; sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, o tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nella riunione d'insediamento l'Organo di controllo procede alla nomina del suo Presidente. Tutti i membri non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività dell'associazione. I membri dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

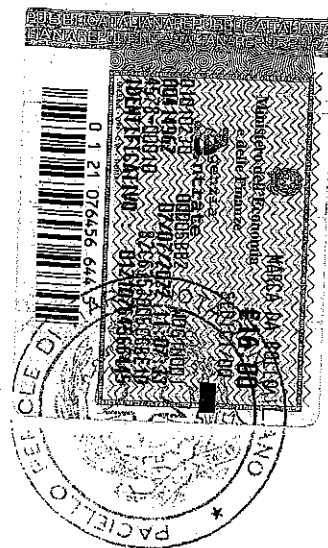
In caso di impedimento o cessazione di un membro effettivo, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'Organo. I nuovi eletti scadono con quelli in carica. Se con i membri supplenti non si completa l'Organo, deve essere convocata l'Assemblea perchè provveda all'integrazione dell'Organo medesimo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, ove applicabile, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento; può chiedere al Presidente del Consiglio Nazionale notizie sull'andamento della gestione o su particolari affari, procede anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e deve riunirsi almeno una volta all'anno per esaminare il bilancio d'esercizio e quello preventivo.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche con riguardo all'esercizio di attività diverse, all'attività di raccolta fondi ed al rispetto dei principi di destinazione del patrimonio ed all'assenza dello scopo di lucro, ed attesta che il Bilancio sociale (qualora ne sia prevista la redazione) sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Deve inoltre convocare il Consiglio Nazionale in caso di omissioni da parte del Tesoriere in ordine ai compiti a lui affidati o in caso di mancato rispetto dei termini di approvazione dei bilanci, e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Organo di controllo redige per il Consiglio Nazionale e per l'Assemblea ordinaria una relazione annuale sul Bilancio d'esercizio.



La carica di componente dell'Organo di controllo è valida solo se accettata e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Articolo 16 – Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n.117 l'assemblea ordinaria, secondo il regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali, nomina un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei conti svolge le funzioni ad esso affidate dalla legge, vigila sulla regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verificare se il Bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti; esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio.

Egli può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Revisore dei Conti resta in carica per tre esercizi e precisamente sino all'approvazione del terzo bilancio d'esercizio successivo alla sua nomina, salvo cessazione dell'obbligo di nomina nei casi previsti dal citato art. 31 del D. Lgs. 117/2017, e può essere rieletto.

Articolo 17 - Collegio dei Garanti

Tutte le controversie fra i soci, o fra questi e l'associazione, ovvero quelle promosse dai componenti del Consiglio Nazionale e degli altri organi previsti nel presente statuto, ivi incluse quelle relative all'interpretazione ed applicazione del presente statuto e relativi regolamenti, sono sottoposte alla competenza di un Collegio dei garanti composto da tre o cinque membri eletti, a norma del regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali, tra i soci dall'assemblea. I garanti durano in carica tre anni.

Nella riunione d'insediamento il Collegio dei garanti procede alla nomina del suo Presidente. Si raduna su richiesta di almeno dieci componenti del Consiglio Nazionale o del socio interessato alla controversia. Le riunioni del collegio dei garanti sono valide purchè siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Su istanza dell'interessato, il Collegio dei Garanti si esprime anche sulla domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio, qualora sia stata rigettata dal Consiglio Nazionale.

I garanti giudicano ex bono ed ex aequo senza formalità.

La carica di componente del Collegio dei garanti è valida solo se accettata e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Articolo 18 - Comitato Medico Scientifico

Il Consiglio Nazionale può promuovere la costituzione, tra medici in servizio specialisti nelle malattie infiammatorie croniche dell'intestino e studiosi di altre discipline correlate, di un Comitato Medico Scientifico Nazionale (CMS), che affiancherà l'associazione stessa sulle tematiche cliniche, oltre a coordinare iniziative di studio e di ricerca a carattere più strettamente medico scientifico.

L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Medico Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale.

Articolo 19 - Conferenza dei Presidenti di sezione regionale

Qualora l'associazione sia presente con le sezioni regionali in almeno quindici regioni, è costituita la conferenza dei Presidenti (CPR), organo composto dai presidenti delle sezioni regionali.

Essa ha un ruolo consultivo obbligatorio nella definizione del programma da parte del CN.

Può chiedere la convocazione del CN a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Si riunisce su richiesta di un terzo dei componenti.

La conferenza è inoltre convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, per la definizione delle attività nei territori in coerenza con il programma deciso dal CN.

La carica di componente la conferenza dei presidenti di sezione regionale, incompatibile con quella di componente del CN, non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

TITOLO V - SEZIONI REGIONALI

Articolo 20 - Sezioni Regionali

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali su tutto il territorio nazionale, il Consiglio Nazionale istituisce Sezioni regionali che assicurino il presidio territoriale per l'attuazione della missione associativa con compiti di sviluppo, promozione e coordinamento delle attività associative e di rapporto con le sedi istituzionali a livello locale.

Le sezioni regionali operano nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale delibera l'attribuzione alle sezioni regionali delle risorse ritenute necessario al loro funzionamento ai sensi di apposito regolamento da adottarsi in attuazione dei seguenti criteri:

- l'attribuzione delle risorse a ciascuna sezione regionale avviene in funzione di specifici e documentati progetti di attuazione sul territorio dello scopo sociale;
- a ciascuna sezione regionale sono assicurate risorse economiche in proporzione alle entrate provenienti dal relativo territorio;
- è assicurato il sostegno e la promozione delle sezioni regionali con minor numero di soci.

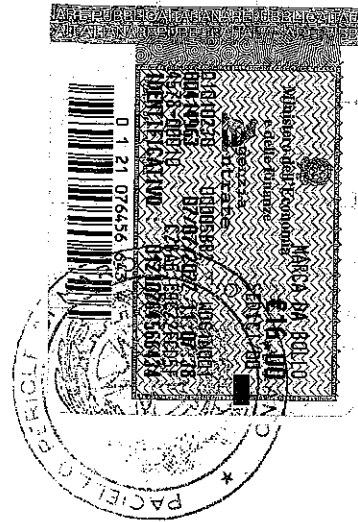
Articolo 21 - Presidente della sezione regionale

Le sezioni regionali sono coordinate da un Presidente nominato dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente non deve aver riportato condanne penali, non ricoprire già altre cariche, tra quelle previste nel presente statuto, all'interno dell'associazione, essere malato di m.i.c.i. o parente di primo grado di malato di m.i.c.i.. Dura in carica tre esercizi e non è rieleggibile per più di tre mandati.

Il Presidente, all'atto dell'insediamento, sottoscrive personalmente l'accordo relativo al mandato conferito dal consiglio nazionale in cui sono fissate le regole e le linee guida dell'attività.

Il presidente:



- rappresenta la sezione regionale ed è responsabile dei rapporti con gli organi associativi nazionali;
- è componente della conferenza dei presidenti di sezione regionale, se costituita;
- cura, in autonomia e su incarico del Consiglio Nazionale, le attività dell'associazione nella regione di riferimento;
- sviluppa, in riferimento alle specifiche competenze esclusive delle Regioni in ambito sanitario, le conseguenti politiche associative a carattere regionale di sostegno ai malati.

TITOLO VI - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 22 - Bilancio d'esercizio

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo di controllo e, ove previsto, il Revisore legale dei conti esaminano il bilancio, su proposta del Tesoriere, entro il 28 febbraio e ne relazionano al Consiglio Nazionale.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Nazionale predispone il bilancio d'esercizio - redatto in conformità alle previsioni di cui al Codice del Terzo settore - da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

Articolo 23 - Bilancio preventivo

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Tesoriere, coadiuvato dal Presidente, deve predisporre il bilancio preventivo - dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti - da sottoporre all'esame dell'Organo di controllo.

Il Consiglio Nazionale esamina il bilancio entro il 31 marzo e ne relaziona all'assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

Articolo 24 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio è costituito dai beni mobili, immobili ed immateriali di proprietà dell'associazione o che ad essa pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative annuali ed eventuali versamenti volontari effettuati dai soci;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
- contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi, anche in sede testamentaria;
- contributi e finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati;

- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Tutte le entrate, a qualunque fonte pubblica o privata si riferiscano, ivi comprese le quote associative, sono distinte in base alla Regione di provenienza.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli stabiliti annualmente.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

La quota associativa annuale ed i versamenti di contributi non possono essere oggetto di trasferimento.

Articolo 25 - Avanzi di gestione

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 26 - Gratuità delle prestazioni e rimborso spese

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Possono essere rimborsate dall'associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabili dal Consiglio nazionale, le spese effettivamente sostenute per le attività prestate.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

Articolo 27 - Scioglimento dell'Associazione

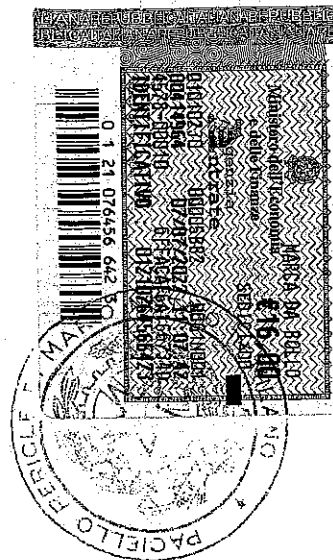
In caso di scioglimento dell'associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'associazione o scopi affini, secondo le decisioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento.

I soci non hanno alcun diritto al rimborso dei contributi versati né vantano alcun diritto sul patrimonio dell'ente.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio della associazione, in caso di suo scioglimento od estinzione per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore operanti con finalità analoghe - e specificatamente ad un ente del Terzo settore operante in identico o analogo settore -, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28 - Rinvio



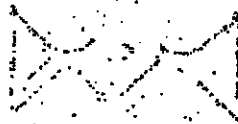
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti norme in materia di Enti contenute nel Libro I (primo) del codice civile e, in subordine, le norme contenute nel Libro V (quinto) del codice civile.

Il presente statuto ha efficacia ad avvenuta iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque decorso il termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117.

F.to ENRICA PREVITALI

F.to PERICLE PACIELLO NOTAIO

ALL. "A"



Il LOGO dell'A.M.I.C.I. è così formato:

- su sfondo bianco appare, in basso, la scritta **A.M.I.C.I.** in grassetto nero;
- sopra la scritta in nero un disegno stilizzato rappresenta due o più persone che si tengono per mano a rappresentare l'unione dei malati, di chi gli sta vicino e delle persone (medici, ricercatori, studiosi, ecc.) che li aiutano nell'affrontare la malattia;
- nella parte inferiore di questo disegno stilizzato di persone, appare una macchia di rosso acceso che le avvolge e che rappresenta l'infiammazione che le colpisce e che sembra schiacciarle;
- appena sopra e fin dentro questa macchia rossa appare una fiammata di colore blu intenso, coinvolgente le due figure, orientata verso l'alto, a rappresentare la speranza e la fiducia nella guarigione.



Il Presidente



Copia conforme all'originale, regolarmente sottoscritto, conservato fra i miei atti; consta di n.20 facciate.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, undici luglio duemilaventidue.

F.lli Tortorelli

